



COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6/7
Fax 078351680 Mail: info@comunemilis.gov.it www.comunemilis.gov.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Del 05-04-2016

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC ESERCIZIO 2016 -
COMPONENTE TASI**

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di aprile, in Milis, con inizio alle ore 19:00 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola	P
DEIOLA RAIMONDO	P
FANNI MAURO	P
PUDDU PAOLO	P
CASULA ANTONIO	A
PUGGIONI LUISA	P
SINI GIUSEPPINA	A
MASTINU GIANNI VITTORIO	A
CATZEDDU INES MARIA	P
CROBE RAIMONDO	P
MASTINU PAOLO	P
LOI FRANCESCA	A
DESOGUS STEFANO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in circa €. 35.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a € 81.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che con deliberazioni di Consiglio Comunale sono state previste per l'anno 2015 (e pertanto anche per il 2016) le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 0,76% per tutti i fabbricati, aree edificabili;
- aliquota 0,66% per i terreni e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D;
- 0,96 per le attività produttive censite nel gruppo catastale D;
- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	Alle condizioni di legge esente per il 50% - aliquota 1 per mille sul restante 50%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 per mille Quota 80% proprietario – quota 20% inquilino esente se residente
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili e aree edificabili	1 per mille

Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o SUAP;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, stimati negli importi sotto indicati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 72.000,00
2	sicurezza	€ 20.000,00
3	manutenzione strade	€ 6.200,00
4	manutenzione del verde	€ 16.125,00
5	biblioteca	€ 10.800,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€ 5.000,00
7	SUAP	€ 5.000,00
TOTALE		€ 135.125,00

a fronte di un gettito di €. 81.000,00 (copertura 60%) per il quale è previsto il contributo compensativo sulle prime case da parte dello Stato per € 35.000,00 per l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visti:

il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

il DM del Ministero dell'interno in data 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 6 ed astenuti 3 (Desogus,Crobe,Mastinu Paolo)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:
- 2)

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	Alle condizioni di legge esente per il 50% - aliquota 1 per mille sul restante 50%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 per mille Quota 80% proprietario – quota 20% inquilino esente se residente
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille

Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili e aree edificabili	1 per mille

Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

- 3) Di pubblicare le aliquote nel sito internet del Comune www.comunemilis.gov.it
- 4) di stabilire in €. 135.125,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI.

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 72.000,00
2	sicurezza	€ 20.000,00
3	manutenzione strade	€ 6.200,00
4	manutenzione del verde	€ 16.125,00
5	biblioteca	€ 10.800,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€ 5.000,00
7	SUAP	€ 5.000,00
TOTALE		€ 135.125,00

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) Di prendere atto che, come previsto dal regolamento comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare
- 7) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 20 per cento e la differenza del 80 per cento sarà versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; qualora l'occupante sia residente nell'immobile è esentato dal pagamento della quota a proprio carico del 20%.
- 8) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 45.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa e che il gettito TASI di € 35.000,00 derivante dalle abitazioni principali esentate dalle legge è confluito nello stanziamento di entrata previsto a titolo di fondo di solidarietà.
- 9) Successivamente, attesa la necessità e l'urgenza di adottare gli atti necessari all'approvazione del Bilancio, di rendere immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione legalmente resa e con voti favorevoli n.6, ed astenuti n 3 (Crobe,Desogus,Mastinu Paolo) dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 02-03-2016

Il Responsabile del servizio

F.to PILI SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 02-03-2016

Il Responsabile del servizio

F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mancosu Donatella.

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **218**
dal **08-04-2016** al **23-04-2016** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 08-04-2016

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

